

ASSOCIAZIONE DUTUR CLAUN VIP BERGAMO ONLUS

STATUTO

Art. 1 – (Costituzione)

1. E' costituita un'associazione di Volontariato denominata "DUTUR CLAUN VIP BERGAMO ONLUS"; di seguito chiamata "l'Associazione". L'Associazione assume, nella propria denominazione, la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) in conformità alla Legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e il D.L. 460/97 e successive modifiche e integrazioni; tale qualificazione ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
2. L'Associazione, giuridicamente costituita, ha sede in Bergamo e può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria.
3. L'Associazione è democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti dell'infanzia, dell'handicap e dei disagiati nel mondo.

Art. 2 – (Finalità)

1. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sotto elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
2. Le finalità dell'Associazione sono:
 - a) offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il servizio dei Volontari-clown che portano la gioia in ospedali, case di riposo, comunità e ovunque regni uno stato di disagio e di sofferenza;
 - b) impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
 - c) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
 - d) sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio;
 - e) promozione di attività ricreative, ludiche, teatrali per alleviare le sofferenze delle persone ammalate e di quelle in stato di disagio, a fini esclusivamente umanitari;
 - f) promuovere e, se necessario, organizzare iniziative atte a migliorare la qualità di vita per i bambini con problemi di salute anche in contesti extra – domiciliari e/o extra – familiari;
 - g) istituzione e organizzazione di Volontari-clown che previa formazione, possano svolgere servizi a titolo gratuito presso i reparti degli ospedali, le case di cura, gli ambulatori medici, le case di riposo per anziani, le comunità di disabili, le comunità di bambini, durante i pellegrinaggi, nelle missioni in Paesi in Via di Sviluppo.
3. L'Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:
 - a) presenza di volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle case di correzione, negli orfanotrofi, nelle missioni, nei paesi in guerra, nei

- b) luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
 - c) presenza di volontari-clown in Paesi in via di sviluppo al fine di garantire momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
 - d) favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze tra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
 - e) diffondere informazioni agli operatori sanitari, di comunità, agli Enti pubblici e privati sull'argomento riguardante la clown terapia, anche attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, workshop, giornate di studio e la pubblicazione di opere di carattere divulgativo;
 - f) realizzare e promuovere iniziative a livello nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti;
 - g) attuazione di collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
 - h) sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà e dell'educazione alla gioia;
 - i) formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale, europea e internazionale, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento nell'atto del rientro.
 - j) attuazione di progetti di studio e formazione alla gioia e al buon umore in Paesi in via di sviluppo ove le strutture locali siano carenti e in tutti quei Paesi ove ne venga fatta esplicita richiesta;
 - k) effettuare studi, ricerche e indagini sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo e sulle Organizzazioni che operano in quei territori.
4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
5. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 – (Durata)

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. e, ove costituito, il Consiglio dei revisori dei conti.

Art. 5 – (Assemblea dei soci)

1. E' costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni partecipante all'assemblea può essere portatore di una delega. Possono partecipare all'assemblea anche i soci benemeriti, onorari e sostenitori ma senza diritto di voto. Può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e, di regola, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. La convocazione avviene almeno una volta all'anno per l'approvazione dei

bilanci consuntivo e preventivo, oppure su richiesta di almeno 1/10 dei suoi componenti aventi diritto al voto: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti e ciascun socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega di un altro aderente. Altri compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti (se previsto);
 - c) esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo;
 - f) approvare la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
 - g) approvare le modifiche di statuto e regolamento interno.
3. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la seduta, per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. È validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
4. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 6 – (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo (Presidente, vicepresidente, segretario e consiglieri) è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati aventi diritto di voto.
2. Elege fra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente, il segretario; nomina inoltre il tesoriere e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di impedimento dello stesso dal vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età, intesa come anzianità associativa.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, od in sua vece il vicepresidente, almeno una volta ogni tre mesi, o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta.
6. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci.
7. Delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci.

Art. 7 – (Presidente)

1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente ha il compito di presiedere l'assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumere i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.
3. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.
4. Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.

Art. 8 – (Vicepresidente)

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il vicepresidente assolve ai compiti di cui all'articolo 7.

Art. 9 – (Segretario)

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – (Tesoriere)

Il tesoriere, che può anche non essere un membro del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) predispose lo schema del progetto di Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della relativa contabilità;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- d) Predispose la relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo se non è nominato il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11 – (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato dall'assemblea dei soci, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile. Deve controllare la correttezza della gestione e predisporre una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo.

Art.12 – (Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal patrimonio iniziale versato dai soci fondatori;
 - b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, contributi erogati da privati, da Stato, Enti e Istituzioni pubbliche, finalizzati;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni.
2. Finanziamento dell'Associazione. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
 - a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati o che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'Associazione;
 - b) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri enti pubblici o privati;
 - c) da eventuali entrate/donazioni per servizi prestati dall'Associazione;
 - d) da rimborsi da convenzione;
 - e) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da proventi diversi.
 3. I fondi liquidi sono depositati presso l'Istituto di credito nella sede stabilita dal Consiglio Direttivo. I poteri di firma saranno concessi al Presidente ed eventuali delegati.
 4. La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione è vietata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
 5. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 13 – (Soci)

1. Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
2. Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
 - b) dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.E' compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione al libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta con motivazioni l'interessato potrà presentare ricorso all'assemblea dei soci. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.14.
3. Tutti i soci ordinari hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l'elezione degli organi direttivi e la possibilità di esservi eletti, l'approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'assemblea. I soci sono tenuti:
 - a) al pagamento annuale della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari nella misura deliberata dall'assemblea, ed entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità;

- b) all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti dell'Associazione sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività di volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dall'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

4. Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci benemeriti;
- b) i soci sostenitori.
- c) i soci onorari;
- d) i soci ordinari (per approfondimenti cfr regolamento interno);

I soci benemeriti sono coloro che effettuano versamenti al Fondo patrimoniale dell'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono coloro che effettuano versamenti di rilevanza minore al Fondo patrimoniale dell'Associazione.

La qualifica di socio onorario può essere conferita a quelle persone o Organizzazioni cui il Consiglio Direttivo dell'Associazione decide di attribuire tale riconoscimento.

I soci ordinari sono tutti coloro che, previa domanda motivata sottoscritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo;
- b) versare la quota sociale una volta all'anno;
- c) sottoscrivere la lettera di adesione ai valori Vip e codice deontologico.

5. All'atto di ammissione i soci ordinari verseranno la quota associativa.

6. Gli associati che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ciascun anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota associativa annuale.

7. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti o causa di morte e non è rivalutabile.

8. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 9.

9. I soci onorari, benemeriti e sostenitori sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e non hanno voto deliberativo nelle assemblee.

10. Tutti i soci debbono collaborare a tutte le esigenze dell'Associazione.

Art. 14 – (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni che devono essere comunicate per iscritto all'Associazione;
- b) morosità: non pagamento della quota sociale entro il 28 febbraio di ogni anno, o entro la data di scadenza se prima di febbraio;
- c) esclusione;
- d) svolgimento di attività incompatibili con quelle dell'Associazione; e in ottemperanza alle disposizioni statutarie e al regolamento interno dell'Associazione;

e) decesso.

L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Nello specifico:

- a) costituisce causa di sospensione una condanna non passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale, se questa avviene durante il periodo di vita associativa del socio;
- b) costituisce causa di sospensione l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato connesso all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e l'alcolismo se questa avviene durante il periodo di vita associativa del socio;
- c) costituisce causa di esclusione l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi;
- d) costituisce causa di sospensione una qualsiasi misura di sicurezza;
- e) costituisce causa di esclusione l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.;
- f) costituisce causa di esclusione una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione;
- g) costituisce causa di esclusione una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti presso i quali si presta servizio;
- h) costituisce causa di sospensione e/o esclusione utilizzare il nome o la divisa dell'Associazione per attività non autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- i) costituisce causa di sospensione e/o esclusione fare uscite in piazza per raccogliere fondi per l'Associazione come clown professionisti senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – (Scioglimento dell'Associazione)

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per altre cause di cui al citato art. 27 c.c.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento i beni che rimangono sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato ONLUS operanti in identico o analogo settore.

Art. 16 – (Norme vigenti)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti interni e quelle in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente